

# BOLLETTINO DELLE LEGGI REGIONALI

---

*aggiornamento: 12 settembre 2016*

**Nota:** *il Bollettino delle leggi regionali curato dalla Direzione Legislazione Mercato Privato dell'Ance viene pubblicato con cadenza periodica al fine di segnalare la pubblicazione di provvedimenti normativi regionali (leggi, regolamenti, delibere) di interesse per il settore edilizio. Le schede sintetiche riportate nella prima parte del Bollettino costituiscono un approfondimento specifico solo per alcune leggi regionali di maggior rilievo riferite alle materie: governo del territorio, edilizia, tutela ambientale, semplificazioni amministrative.*

**SCHEDE NORMATIVE**

<b>CALABRIA</b>	<p><i>Ulteriori modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge urbanistica della regione Calabria)</i>  <b>LR n. 28 del 5/8/2016 – BUR n. 85 del 5/8/2016</b></p>	MATERIA
	<p>Tra le modifiche apportate alla legge regionale sul governo del territorio si segnala:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la previsione, nell’ambito della pianificazione urbanistica, di piani e programmi di "Rigenerazione urbana" aventi come fine quello della riqualificazione di parti significative di città e sistemi urbani per favorire un risparmio di territorio, un ammagliamento di tessuto urbano privo di attrattività che soddisfi le esigenze abitative all'interno del perimetro urbano esistente, creando, possibilmente, economie di scala;</li> <li>• la riscrittura dell’articolo 27-quater sulla pianificazione a consumo di suolo zero: dove si prevede che i comuni si prefiggano di non utilizzare ulteriori quantità di superficie del territorio per l'espansione del proprio abitato, superiori a quelle già disponibili ed approvate nel previgente strumento urbanistico generale (PRG/PdF), ricorrendo eventualmente ad interventi di compensazione ambientale, intesa quale de-impermeabilizzazione di aree di pari superficie. Entro il 31 dicembre 2016 e, comunque, prima della delibera consiliare di adozione del PSC/PSA, il consiglio comunale, su proposta della giunta comunale, può deliberare l'adesione al principio di "consumo di suolo zero" rivolgendo direttive per la redazione del Documento preliminare agli uffici comunali ed ai redattori volte al perseguimento di tale obiettivo. Successivamente alla delibera di adesione al principio di "consumo di suolo zero", il Comune, ai fini dell'iter di formazione ed approvazione del piano strutturale, deve seguire le procedure di cui all'articolo 27, comma 3, i cui termini, quale premialità, sono ridotti della metà. Tale riduzione non si applica per i pareri previsti dal D.Lgs. n. 152/2006, ove obbligatori.</li> </ul>	<p><b>GOVERNO DEL TERRITORIO  PIANIFICAZIONE URBANISTICA</b></p>

LAZIO	Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della regione <b>LR n. 12 del 10/8/2016 – BUR n. 64 dell'11/8/2016 – S.O. n. 2</b>	MATERIA
	<p>La LR n. 12/2016 ha apportato modifiche anche alla LR n. 36/1987 (Norme in materia di attività urbanistico-edilizia e snellimento delle procedure):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• inserimento dell'articolo 1-ter: Art. 1-ter (Permesso di costruire convenzionato) in base al quale l'accertamento delle condizioni per l'utilizzo del permesso di costruire convenzionato di cui all'articolo 28-bis, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001 è effettuato dalla Giunta comunale. La convenzione di cui all'articolo 28-bis, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001 è approvata dalla Giunta comunale;</li> <li>• in attuazione di quanto previsto dal DL 70/2011 al fine di incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente, costituiscono categorie funzionali compatibili e complementari per la destinazione d'uso turistico ricettiva quelle residenziali ed a servizi.</li> <li>• ai sensi dell'articolo <b>6, comma 6, del D.P.R. n. 380/2001</b> è estesa la disciplina relativa all'attività edilizia libera ai seguenti interventi: la sistemazione di giardini, cortili e terrazzi di pertinenza di strutture alberghiere, senza alterazione di quote esistenti, e l'installazione di strutture amovibili quali gazebo, pergotende con telo retrattile, pergolati, quali elementi di arredo annessi ad unità immobiliari aventi destinazione turistico-ricettiva, nel rispetto della normativa di tutela e, ove dovuti, dell'acquisizione delle preventive autorizzazioni, pareri, nullaosta o atti di assenso comunque denominati. Possono, inoltre, essere realizzate, in quanto considerate opere contingenti e temporanee, mediante comunicazione asseverata dell'inizio dei lavori di cui all'articolo <b>6, comma 4, del D.P.R. n. 380/2001</b> e successive modifiche, le opere, quali palloni pressostatici o strutture geodetiche, a copertura di un impianto sportivo, dirette ad essere rimosse entro il tempo massimo e non prorogabile di centoventi giorni dalla loro installazione.</li> <li>• la Regione riconosce l'importanza ed il ruolo della diffusione del verde nei contesti urbani e promuove lo sviluppo e la qualificazione delle aree a verde come strumento di valorizzazione del paesaggio e come strumento di contrasto e contenimento delle emissioni climalteranti in atmosfera e della difesa delle falde freatiche in area urbana, come componente strutturale del sistema città destinate ad elevare il confort e il benessere urbano, favorire il risparmio energetico e la prevenzione del rischio idrogeologico.</li> </ul>	<b>GOVERNO DEL TERRITORIO          PIANIFICAZIONE URBANISTICA</b>

SICILIA	<p style="text-align: center;"><i>Recepimento del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380</i></p> <p style="text-align: center;"><b>LR n. 16 del 10/8/2016 - BUR n. 36 del 19/8/2016 S.O.</b></p>	MATERIA
	<p>Con la legge n. 16/2016 la regione Sicilia ha recepito il TU edilizia DPR n. 380/2001. Il Titolo I recepisce in maniera automatica la maggior parte degli articoli del TU (1, 2, 2-bis, 3, 3-bis, 5, con esclusione della lettera h) del comma 3, 7, 8, 9-bis, 11, 12, 13, 14, 18, 20, 21, 23, 23-ter, 24, 25, 26, 27, 28, 28-bis, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 136 e 137) nonché le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37.</p> <p>Si prevede che i Comuni adeguino i propri regolamenti edilizi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.</p> <p>Nel Titolo II si prevede un recepimento con modifiche di alcune disposizioni del TU edilizia. Sul punto si segnalano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Art. 6</b> <i>Recepimento con modifiche dell'articolo 15 "Efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire:</i> dove si prevede che "I termini che precedono sono prorogati di due anni rispettivamente di inizio e ultimazione, previa comunicazione motivata dell'interessato da notificarsi prima della scadenza dei medesimi termini, a condizione che i lavori da eseguirsi non risultino in contrasto con nuovi strumenti urbanistici, approvati o adottati, salvo comunicazione della dichiarazione di inizio lavori"</li> <li>• <b>Art. 7</b> <i>Recepimento con modifiche dell'articolo 16 "Contributo per il rilascio del permesso di costruire"</i> dove si prevede che "Nel caso di interventi su edifici esistenti il costo di costruzione è determinato in relazione al costo degli interventi stessi, così come individuati dal comune in base ai progetti presentati per ottenere il permesso di costruire. Al fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, per gli interventi di ristrutturazione edilizia, i comuni hanno comunque la facoltà di deliberare che i costi ad essi relativi non superino il 50 per cento dei valori determinati per le nuove costruzioni ai sensi del comma 12 e che il contributo afferente al permesso di costruire comprenda una quota del costo di costruzione non superiore al 10 per cento"</li> <li>• <b>Art. 8</b> <i>Recepimento con modifiche dell'articolo 17 "Riduzione o esonero dal contributo di costruzione"</i> dove si prevede che i comuni possono "introdurre l'istituto della premialità, prevedendo la possibilità di ridurre gli oneri concessori al fine di promuovere: risparmio energetico, ecologia, bioedilizia, riduzione del rischio sismico, riciclaggio dei rifiuti, rigenerazione urbana, recupero edilizio, ristrutturazione urbana ed edilizia ovvero altre forme ritenute innovative per la qualità architettonica"</li> </ul> <p>La parte contenuta nel Titolo III è composta da articoli collegati ad alcune disposizioni del TU edilizia finalizzate a una maggiore semplificazione ed efficienza amministrativa. A riguardo si segnala l'istituzione di un dispositivo di semplificazione e trasparenza, ossia lo Sportello telematico per i Titoli edilizi Abilitativi (STARS), unico per tutta la Regione che unificare per tutti i comuni le procedure e l'applicazione dei diversi titoli edilizi abilitativi. Altra novità è costituita dal Modello Unico per l'Edilizia (MUE), strumento unico e obbligatorio per la richiesta di tutti i titoli abilitativi, capace di uniformare, con criteri di standardizzazione tecnologica internazionale ed europea, tutte le pratiche edilizie regionali. Si segnalano poi i seguenti articoli</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Art. 18</b> <i>attuazione dell' articolo 2 bis del DPR 380/2001</i></li> <li>• <b>Art. 20</b> <i>in materia di permesso di costruire convenzionato</i></li> <li>• <b>Art. 22</b> <i>sulla cessione di cubatura e trasferimento di volumetrie</i></li> <li>• <b>Art. 24</b> <i>definizione di carico urbanistico</i></li> <li>• <b>Art. 26</b> <i>Cambi di destinazione d'uso</i></li> </ul>	GOVERNO DEL TERRITORIO EDILIZIA

<b>TOSCANA</b>	<p><i>Norme per il governo del territorio. Misure di semplificazione e adeguamento alla disciplina statale. Nuove previsioni per il territorio agricolo. Modifiche alla l.r. 65/2014, alla l.r. 5/2010 e alla l.r. 35/2011.</i></p> <p style="text-align: center;"><b>LR n. 43 dell'8/7/2016 - BUR n. 30 del 27/7/2016</b></p>	MATERIA
	<p>Le modifiche apportate alla LR n. 65/2014 riguardano in sintesi: la correzione di alcuni errori materiali, il miglioramento di alcuni articoli che, nella fase di prima applicazione, hanno determinato problemi interpretativi e applicativi. Ad es. la disciplina della conferenza di copianificazione, nella prassi, ha evidenziato la necessità di snellire i procedimenti individuati nella <i>L.R. 65/2014</i>, per cui sono state introdotte ulteriori ipotesi di interventi non soggetti alle verifiche di tale istituto. Altre norme riguardano poi semplificazioni volte a favorire gli interventi da parte degli operatori del settore agricolo con riferimento, in particolare, alla realizzazione di diverse tipologie di annessi agricoli e all'utilizzo di immobili.</p>	<b>GOVERNO DEL TERRITORIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA</b>

LOMBARDIA	<p align="center"><i>Disciplina regionale dei servizi abitativi</i>  <b>LR n. 16 dell'8/7/2016 – BUR n. 28 del 12/7/2016</b></p>	MATERIA
	<p>Con la legge n. 16/2016 la Regione ha emanato un vero e proprio Testo Unico avente ad oggetto: la disciplina dei soggetti, dei servizi e degli strumenti che vanno a costituire il sistema regionale di dei servizi abitativi. Finalità della legge quella di soddisfare il fabbisogno abitativo primario e ridurre il disagio abitativo dei soggetti che si trovano in condizioni di svantaggio rispetto a chi è in grado di accedere al mercato privato.</p> <p>Il sistema regionale dei servizi abitativi si articola in: servizi abitativi pubblici, in servizi abitativi sociali ed azioni per sostenere l'accesso e il mantenimento all'abitazione.</p> <p>I servizi abitativi pubblici possono essere erogati dai comuni, dalle ALER e dagli operatori accreditati. Essi comprendono tutti gli interventi diretti alla realizzazione e gestione di alloggi sociali permanentemente destinati a soddisfare il bisogno abitativo dei nuclei familiari in stato di disagio economico, familiare ed abitativo.</p> <p>I servizi abitativi sociali sono erogati dai comuni, dalle ALER e dagli operatori accreditati e comprendono tutti gli interventi diretti alla realizzazione e gestione di alloggi sociali destinati a soddisfare il bisogno abitativo dei nuclei familiari aventi una capacità economica che non consente né di sostenere un canone di locazione o un mutuo sul mercato abitativo privato né di accedere ad un servizio abitativo pubblico.</p> <p>Le azioni per sostenere l'accesso ed il mantenimento dell'abitazione riguardano il mercato abitativo privato e i servizi abitativi sociali e comprendono le forme di aiuto ai nuclei familiari in condizioni di morosità incolpevole e le azioni volte a favorire la proprietà dell'alloggio nel comune in cui il richiedente ha la residenza anagrafica. Esse comprendono, altresì, le azioni tese a favorire la mobilità nel settore della locazione e quelle dirette ad incentivare l'offerta di alloggi in locazione a canone concordato, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), ovvero a canone agevolato.</p> <p>L'articolo 4 istituisce il Sistema regionale di accreditamento, allo scopo di offrire servizi abitativi che rispondano a standard di qualità, efficienza ed efficacia gestionale, nonché a criteri di sostenibilità economico-finanziaria. Per l'affidamento della gestione dei servizi abitativi pubblici, la selezione degli operatori, tra quelli accreditati, avverrà mediante procedure di evidenza pubblica. Le modalità per l'accREDITAMENTO per la gestione dei servizi abitativi saranno stabilite dalla Giunta regionale, con apposito Regolamento, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della norma.</p> <p>Si segnala, infine, l'articolo 42 (Disposizioni in materia urbanistica) che prevede le seguenti misure incentivanti, in materia urbanistica:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. per gli interventi finalizzati alla realizzazione di unità abitative destinate a servizi abitativi pubblici e sociali, il contributo sul costo di costruzione non è dovuto;</li> <li>2. per gli interventi di nuova costruzione riguardanti SAP, se previsti all'interno del piano dei servizi, gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria non sono dovuti.</li> <li>3. per gli interventi di nuova costruzione riguardanti SAS, gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria possono essere ridotti da parte dei Comuni fino al 100% degli stessi.</li> <li>4. per gli interventi di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione riguardanti SAP e SAS, gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, se dovuti, sono quelli riguardanti gli interventi di nuova costruzione ridotti della metà, salva la facoltà per i Comuni di deliberare ulteriori riduzioni.</li> </ol>	<p align="center">POLITICHE ABITATIVE</p>

Regione	Titolo ed estremi provvedimento
<b>Abruzzo</b>	<i>Disciplina del procedimento semplificato per l'approvazione delle varianti agli strumenti urbanistici comunali ai sensi dell'articolo 58 del D.L. 112/2008</i> LR n.29 del 23/8/2016 - BUR n. 112 del 2/9/2016
<b>Basilicata</b>	<i>Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee ed impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 volt, non facenti parte della rete di trasmissione nazionale, e delle linee e degli impianti indispensabili per la connessione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili</i> LR n. 18 del 5/8/2016 – BUR n. 31 del 5/8/2016
<b>Calabria</b>	<i>Disposizioni in materia di rateizzazione dei debiti tributari e delle relative sanzioni</i> LR n. 21 del 5/7/2016 - BUR n. 74 del 6/7/2016
<b>Calabria</b>	<i>Ulteriori modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge urbanistica della regione Calabria)</i> LR n. 28 del 5/8/2016 – BUR n. 85 del 5/8/2016
<b>Campania</b>	<i>Legge annuale di semplificazione 2016 - Manifattur@ Campania: Industria 4.0</i> LR n. 22 dell'8/8/2016 – BUR n. 54 dell'8/8/2016
<b>Emilia Romagna</b>	<i>Modifiche legislative in materia di politiche sociali, abitative, per le giovani generazioni e servizi educativi per la prima infanzia, conseguenti alla riforma del sistema di governo regionale e locale</i> LR n. 11 del 15/7/2016 - BUR n. 216 del 15/7/2016
<b>Friuli Venezia Giulia</b>	<i>Regolamento sulle modalità e i criteri per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 16 della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle civili abitazioni.</i> D.P.Reg. n. 0137/Pres. del 6-7-2016 - BUR n. 29 del 20/7/2016
<b>Friuli Venezia Giulia</b>	<i>Regolamento di esecuzione per la disciplina degli incentivi di edilizia agevolata a favore dei privati cittadini, a sostegno dell'acquisizione o del recupero di alloggi da destinare a prima casa di abitazione di cui all'articolo 18 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater).</i> D.P.Reg. n. 0144/Pres. del 13-7-2016 - BUR n. 30 del 27/7/2016
<b>Friuli Venezia Giulia</b>	<i>Disciplina organica delle attività estrattive</i> LR n. 12 del 15/7/2016 – BUR n. 29 del 20/7/2016 S.O. n. 32
<b>Lazio</b>	<i>Legge regionale 6 agosto 1999, n. 12: definizione modalità di rilevazione dei dati relativi al fabbisogno abitativo all'anagrafe degli assegnatari di alloggi erp nonché del patrimonio di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa ai fini dell'attività dell'Osservatorio regionale sulla condizione abitativa nel Lazio.</i> DGR n. 376 del 5/7/2016 - BUR n. 57 del 19/7/2016
<b>Lazio</b>	<i>Legge Regionale 23 ottobre 2009 n. 26, "Disciplina delle iniziative regionali di promozione della conoscenza del patrimonio e delle attività culturali del Lazio" e successive modifiche. Approvazione del Programma annuale degli interventi per l'anno 2016. Definizione dei criteri e delle modalità di attuazione.</i> DGR n. 415 del 19/7/2016 - BUR n. 61 suppl. n. 2 del 2/8/2016

<b>Lazio</b>	<i>Dichiarazione dello "stato di calamità naturale" ai sensi della l.r. 26 febbraio 2014 n. 2, art. 15 comma 1, per il territorio dei Comuni di Accumoli e Amatrice a seguito dell'evento sismico verificatosi nel giorno 24 agosto 2016.</i>  DPR n. 178 del 25/8/2016 – BUR n.69 del 30/8/2016
<b>Lazio</b>	<i>Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative</i>  RR n. 19 del 12/8/2016 – BUR n. 65 del 12/8/2016
<b>Lazio</b>	<i>Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della regione</i>  LR n. 12 del 10/8/2016 – BUR n. 64 dell'11/8/2016 – S.O. n. 2
<b>Liguria</b>	<i>Modifiche alla Legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 (Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti) e alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 13 (Norme dirette al miglioramento della fruizione delle spiagge libere e della sicurezza della balneazione), in attuazione dell'articolo 21 della legge regionale 16 febbraio 2016, n. 1 (Legge sulla crescita).</i>  LR n. 14 del 5/7/2016 - BUR n. 14 del 13/7/2016
<b>Liguria</b>	<i>Modifiche alla legge regionale 3 novembre 2009, n. 49 (Misure urgenti per il rilancio dell'attività edilizia e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico-edilizio).</i>  LR n. 13 del 5/7/2016 - BUR n. 14 del 13/7/2016
<b>Lombardia</b>	<i>Definizione dei servizi, degli standard qualitativi e delle dotazioni minime obbligatorie degli ostelli per la gioventù, delle case e appartamenti per vacanze, delle foresterie lombarde, delle locande e dei bed and breakfast e requisiti strutturali ed igienico - sanitari dei rifugi alpinistici ed escursionistici in attuazione dell'art. 37 della legge regionale 1° ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo)</i>  RR n. 7 del 5/8/2016 – BUR n. 32 dell'8/8/2016 S.O.
<b>Lombardia</b>	<i>Disciplina per la trasparenza dell'attività di rappresentanza di interessi nei processi decisionali pubblici presso il Consiglio regionale</i>  LR n. 17 del 20/7/2016 - BUR suppl. n. 29 del 22/7/2016
<b>Lombardia</b>	<i>Modifica dell'articolo 9 del regolamento regionale 15 giugno 2012, n. 2 (Attuazione dell'articolo 21 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche", relativamente alle procedure di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati) .</i>  RR n. 6 del 20/7/2016 - BUR suppl. n. 29 del 22/7/2016
<b>Lombardia</b>	<i>Disciplina regionale dei servizi abitativi</i>  LR n. 16 dell'8/7/2016 – BUR n. 28 del 12/7/2016
<b>Marche</b>	<i>Modifiche alla legge regionale 8 marzo 1990, n. 13 "Norme edilizie per il territorio agricolo".</i>  LR n. 16 del 19/7/2016 - BUR n. 86 del 28/7/2016
<b>Marche</b>	<i>Ulteriori modifiche alla legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10 "Norme sul riordinamento territoriale dei Comuni e delle province nella Regione Marche".</i>  LR n. 17 del 19/7/2016 - BUR n. 86 del 28/7/2016

<b>Marche</b>	<i>Interventi straordinari in materia sanitaria a seguito dell'evento sismico del 24/8/2016</i> DGR n. 986 del 25/8/2016 – BUR n. 101 dell'1/9/2016
<b>Piemonte</b>	<i>Nuove disposizioni in materia di organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte.</i> LR n. 14 dell'11/7/2016 - BUR n. 28 del 14/7/2016
<b>Piemonte</b>	<i>Disposizioni di riordino e di semplificazione dell'ordinamento regionale nonché norme di prima attuazione dell'articolo 21 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56).</i> LR n. 16 del 29/7/2016 - BUR n. 30 del 29/7/2016
<b>Sicilia</b>	<i>Nuove direttive in materia di impianti di deposito e di distribuzione di oli minerali e di carburanti. Attuazione dell'articolo 49, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3.</i> Dec. Ass. 29/6/2016 – BUR n. 32 del 22/7/2016
<b>Sicilia</b>	<i>Recepimento del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380</i> LR n. 16 del 10/8/2016 - BUR n. 36 del 19/8/2016 S.O.
<b>Toscana</b>	<i>Proroga del subentro della Regione Toscana nelle funzioni di controllo degli impianti termici delle province e della Città metropolitana di Firenze. Modifiche alla LR 22/2015</i> LR n. 41 del 28/6/2016 – BUR n. 25 del 29/6/2016
<b>Toscana</b>	<i>Modificazioni dei comprensori di bonifica e disciplina transitoria in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 79/2012 e alla l.r. 16/2016</i> LR n. 40 del 28/6/2016 – BUR n. 25 del 29/6/2016
<b>Toscana</b>	<i>Norme per il governo del territorio. Misure di semplificazione e adeguamento alla disciplina statale. Nuove previsioni per il territorio agricolo. Modifiche alla l.r. 65/2014, alla l.r. 5/2010 e alla l.r. 35/2011.</i> LR n. 43 dell'8/7/2016 - BUR n. 30 del 27/7/2016
<b>Toscana</b>	<i>Città murate della Toscana</i> LR n. 46 dell'1/8/2016 - BUR n. 31 dell'1/8/2016
<b>Toscana</b>	<i>Regolamento di attuazione dell'articolo 11 commi 1 e 2 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al DPGR 51/R/2015.</i> DPGR n. 61/R del 16/8/2016 – BUR n. 37 del 19/8/2016
<b>Toscana</b>	<i>Misure in materia di semplificazione amministrativa per il sostegno di attività economiche. Modifiche alle leggi regionali 28/2005, 31/2005, 55/2008, 40/2009</i> LR n. 51 del 3/8/2016 – BUR n. 33 del 5/8/2016
<b>Toscana</b>	<i>Disposizioni in materia di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla LR 22/2015 e alla LR 30/2015</i> LR n. 48 dell'1/8/2016 – BUR n. 32 del 3/8/2016
<b>Valle d'Aosta</b>	<i>Disposizioni in materia di promozione degli investimenti</i> LR n. 8 del 13/6/2016 – BUR n. 27 del 28/6/2016

<b>Valle d'Aosta</b>	<p><i>Modificazioni alla legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3 (Disposizioni in materia di politiche abitative)</i></p> <p>LR n. 13 del 21/7/2016 – BUR n. 35 del 9/8/2016</p>
<b>Veneto</b>	<p><i>Legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale". Modalità di attuazione dell'art. 13.</i></p> <p>DGR n. 1020 del 29/6/2016 – BUR n. 71 del 22/7/2016</p>
<b>Veneto</b>	<p><i>Disposizioni di riordino e semplificazione normativa in materia di politiche economiche, del turismo, della cultura, del lavoro, dell'agricoltura, della pesca, della caccia e dello sport</i></p> <p>LR n. 18 del 27/6/2016 – BUR n. 63 dell' 1/7/2016</p>
<b>Prov. aut. Bolzano</b>	<p><i>Modifiche di leggi provinciali in materia di diritto allo studio, cultura, personale, procedimento amministrativo, utilizzazione delle acque pubbliche, urbanistica, agricoltura, sanità, bilancio e contabilità e appalti pubblici.</i></p> <p>LP n. 15 del 12/7/2016 – BUR n. 29 del 19/7/2016 suppl. n. 6</p>
<b>Prov. aut. Trento</b>	<p><i>Modificazioni della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007, della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013, della legge provinciale per il governo del territorio 2015, del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987 e della legge provinciale sul commercio 2010.</i></p> <p>LP n. 11 del 21/7/2016 – BUR n. 30 del 26/7/2016 suppl. n. 6</p>